

PASINI, relatore. Darò qualche spiegazione all'onorevole Gadda.

La Commissione ha trovato conveniente di non obbligare quello il quale ha un vincolo cauzionale, ora ipoteca, sopra un certificato d'iscrizione a fare anche la consegna di questo certificato, quando il medesimo viene sottoposto all'esecuzione forzata, perchè i terzi che tratterebbero di acquistare questo certificato, il quale coll'annotazione del vincolo restò in mano del primitivo possessore o pignorato, questi terzi, io diceva, dall'esistenza dell'annotazione nel certificato già sono avvertiti che sulla rendita da quel certificato rappresentata può avvenire una esecuzione forzata.

Ma in qual modo, dice il signor Gadda, in qual modo si potrà conoscere se viene una esecuzione forzata? Chi può trovare il tribunale presso cui questa esecuzione accadesse?

È appunto questo il motivo per cui la legge non ammette l'esecuzione forzata sulla vendita rappresentata dai certificati d'iscrizione davanti a qualunque tribunale, ma, e lo vedremo nei successivi articoli, provvede che l'esecuzione forzata per ipoteche convenzionali esistenti sopra certificati d'iscrizione si faccia nel modo che il regolamento stabilirà, vale a dire per mezzo di agenti di cambio, i quali vendono la rendita, e denunciano all'amministrazione che essa deve iscriversi all'acquirente. Questo è il metodo proprio di queste vendite forzate, e non è il caso di vendite che possano farsi in qualunque parte del mondo.

Ora il terzo, al quale viene presentato il certificato d'iscrizione con questa annotazione d'ipoteca può, anzi deve andare all'ufficio del debito pubblico a riscontrare se, o non, in base a quel vincolo sia nata una esecuzione forzata. Perché obbligheremmo noi quello il quale ha già prima convenuto in suo favore la cauzione, a praticare una procedenza la quale esigerebbe tempo e spesa? Non vi è ragione alcuna che, per dispensar il terzo acquirente di un titolo che oramai apparisce vincolato dall'obbligo di esaminare i registri del debito pubblico, cosa facilissima, sia obbligato invece quello che ha acquistato già prima un diritto di farsi pagare sopra la rendita rappresentata dal certificato d'iscrizione, a fare una procedura lunga e dispendiosa.

Siccome chi ha già conseguita un'ipoteca, per dirla così, sopra una rendita rappresentata da un certificato d'iscrizione, deve averla fatta annotare, così i terzi che devono avere sotto gli occhi questa annotazione, non possono addurre ignoranza, e quando vedono annunziato nel certificato d'iscrizione un vincolo, devono andare all'ufficio pubblico, perchè colà sono sicuri di sapere se questo vincolo ha già dato motivo ad una esecuzione forzata. Non è il caso che debbano cercare per tutto il mondo; basta che vadano all'ufficio del debito pubblico.

GADDA. Mi basterà che nel regolamento sia tenuto conto di questo, perchè, senza le disposizioni regolamentari che completerebbero il concetto di quest'articolo, è evidente che potrebbe esservi il pericolo da me accennato. Tanto più che le traslazioni al registro pubblico non potrebbero ancora essere avverate al momento che avviene una cessione del certificato in via privata; con che al cessionario sarebbe impossibile il verificare la già seguita vendita all'asta. Tenendo conto delle spiegazioni datemi dalla Commissione, io non credo di proporre alcun emendamento.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 21, di cui do nuovamente lettura:

« Articolo 21. Allorchando sopra istanza di chi ha un'ipoteca convenzionale sulla iscrizione nominativa, a tenore del successivo articolo 24, è seguita la vendita forzata della ren-

data, può il compratore in ordine all'atto di acquisto ottenere la traslazione al proprio nome, e se il possessore vincolato rifiuta la consegna del certificato non è necessario farne il deposito. »

Chi intende approvarlo, si alzi.

(La Camera approva).

« Articolo 22. Quando sono esibiti gli atti di cui nei precedenti articoli 18, 19, 20 e 21, l'amministrazione del debito pubblico eseguisce senz'altro le traslazioni, salvo solo il disposto degli articoli 27 e 30. »

RESTELLI. Io vorrei proporre un'aggiunta che renda un concetto che non mi pare abbastanza chiaro nella legge, che cioè, seguita la traslazione delle iscrizioni, l'amministrazione del debito pubblico deve rilasciare nuovi certificati. Di questi non è parola che laddove si parla dell'affimortizzazione. Ora a me sembra importante che sia detto anche in quest'articolo che, seguita la traslazione; vengano rilasciati agli aventi diritto dei nuovi certificati a loro spese.

Questo concetto manca, e mi pare importante d'introdurlo appunto a questo luogo; epperò io propongo che dopo le parole: senz'altro le traslazioni, si aggiungano queste altre: « e rilascia agli aventi diritto i nuovi certificati a loro spese, fermo il disposto degli articoli 27 e 30. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

PASINI, relatore. La Commissione ritiene che questo sia affare di regolamento; ma, per abbreviare la discussione, non fa nessun ostacolo a che sia votato quest'emendamento.

BASTOGI, ministro per le finanze. A me pare che quanto propone l'onorevole Restelli debba solo far parte del regolamento. L'accerto anzi che è stato già inserito in quello che il Ministero ha redatto in proposito.

RESTELLI. Allora io ritiro il mio emendamento, bastandomi che si prenda atto di questa dichiarazione che nel regolamento questo concetto venga compreso.

PRESIDENTE. Metterò adunque ai voti l'art. 22 nei termini in cui fu letto.

(La Camera approva.)

« Art. 23. Le formalità prescritte nell'art. 18 sono pur necessarie pel tramutamento delle iscrizioni nominative in cartelle al portatore. »

(La Camera approva.)

« TITOLO IV. Delle ipoteche e degli altri vincoli. — Art. 24. Le iscrizioni nominative, benchè mobili, potranno essere sottoposte a vincolo o ad ipoteca speciale e convenzionale, risultante sia da atto pubblico, sia da dichiarazione presso l'amministrazione del debito pubblico del titolare o del suo procuratore speciale, certificata da un agente di cambio o da un notaio, per assicurare l'identità e la capacità giuridica della persona del dichiarante. »

E poi si aggiungerebbe ancora la parte della Commissione?

PASINI, relatore. No! no!

La Commissione accetta le parole: *iscrizioni nominative benchè mobili.*

ARA. La Commissione ed il Ministero sono d'accordo nell'ammettere l'ipoteca relativamente alle rendite nominative. Io ritengo però che sia adottabile di preferenza la proposta fatta dall'onorevole Galeotti, e per una sola considerazione, secondo me, legale, giusta il disposto cioè del Codice civile.

All'art. 2167 di questo Codice è detto: « L'ipoteca sopra i mobili non ha luogo. » Questa è la disposizione generale. C'è poi l'art. 2168 che assoggetta anche ad ipoteca le rendite sopra lo Stato, perchè le ha considerate nel caso attuale come immobili.

Non trattandosi di variare la disposizione del Codice Al-